



Sentenza n. 22 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del Cons. Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **4047/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocata Lucia Liberatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, Via Roma n. 48 (l~~l~~iberatore@pec.liberatoreassociati.it);

contro

Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria n. 74, legalmente domicilia (pec ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it).

Oggetto: riconoscimento di aggravamento di patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio oggetto di trattamento pensionistico privilegiato.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 aprile 2025, l'avvocata Lucia Liberatore per la parte ricorrente e per il resistente Ministero il procuratore dello Stato Federica D'Antonio, come da verbale in atti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. - Il ricorrente - ex dipendente civile del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso, con qualifica di Sostituto Direttore Amministrativo Contabile Capo, in quiescenza dal omissis - agisce contro l'intimato Ministero per ottenere l'accertamento dell'aggravamento, ex art. 70 DPR n.1092/73, delle infermità e/o delle lesioni già ascritte e per le quali gli è stato già attribuito il trattamento privilegiato; la condanna della parte resistente alla corresponsione della pensione privilegiata con riferimento alla 1^a Cat. tab. "A" a vita (o quella diversa risultante dagli atti anche di giudizio) unitamente agli arretrati a far data dalla domanda del 21/03/2020, alla tredicesima mensilità e ad ogni altro conseguente accessorio di legge e sugli arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

A tal fine premette:

- è stato in data omissis sottoposto a visita medico legale presso il Centro Militare di Medicina Legale di Omissis, che con verbale ML/B n.16 lo giudicava *NON idoneo al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro* e valutava le infermità di cui al giudizio diagnostico *SI dipendenti da causa di servizio* tali da renderlo permanentemente inidoneo al servizio;
- per conseguenza il Ministero dell'Interno emetteva il decreto ministeriale n. OCC01 -SATI- del 28/6/2006, dispensando il ricorrente dal servizio a decorrere

dal omissis per inidoneità al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro;

- in data 30/6/2006 chiedeva la pensione diretta di privilegio che il Ministero dell'Interno in data 3/10/2008 inoltrava alla sede INPDAP di Campobasso in uno alla documentazione conducente; l'INPDAP emetteva la determina n. OMISSIS con la quale gli veniva conferita la pensione Privilegiata diretta n. OMISSIS liquidata a decorrere dal 20/6/2006;

- ha chiesto con PEC del 21/3/2020, al Ministero dell'Interno e all'INPS (mancano, tuttavia, riguardo a tale ente, gli estremi di trasmissione e ricezione)

- Direzione Provinciale di Campobasso, l'aggravamento delle medesime infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio per le quali era stata concessa la pensione di privilegio oltre che l'equo indennizzo, allegando alla domanda la documentazione sanitaria;

- il Ministero dell'Interno, in data 08/07/2020 trasmetteva la nota del 6/7/2020 della Direzione Centrale Risorse Umane che comunicava che la domanda "non può essere accolta in quanto prodotta oltre il termine dei cinque anni previsti dall'art. 14, comma 4, DPR n.461/01" (enfasi originaria), andando quindi a qualificare la domanda come revisione dell'equo indennizzo;

-il ricorrente con nota esplicativa inviata a mezzo PEC in data 8/7/2020, precisava che la domanda del 21/3/2020 era stata presentata in forza dell'art. 70 del DPR n.1092/73, e che era volta ad ottenere il riconoscimento di una categoria privilegiata superiore a quella di godimento, specificando, inoltre, che l'aggravamento era richiesto per le stesse infermità per le quali è stata concessa la pensione di privilegio n. OMISSIS dal 20/6/2006;

- nel mese di luglio 2020 la istanza e la relativa nota esplicativa del ricorrente venivano inviate all'Ufficio Centrale Risorse Umane, rimanendo senza riscontro, perciò il ricorrente, per il tramite dell'Avv. Omissis Omissi, con PEC dell'11/10/2021 inviava regolare diffida ad adempiere in merito alla richiesta di aggravamento;
- il Ministero dell'interno in data 18/11/2021, qualificando la diffida del legale come "richiesta di accesso agli atti" (enfasi originaria) rispondeva che per *"fornire rapidamente ogni utile informazione si invita codesto Studio Legale a far pervenire la procura conferita dal rappresentato unitamente alla copia del documento valido di riconoscimento..."*. Nonostante l'invio della documentazione richiesta, nessun chiarimento e nessun procedimento volto all'accertamento in merito alla richiesta di aggravamento veniva posto in essere dall'Amministrazione;
- con PEC del 30/9/2022 il ricorrente inviava ulteriore documentazione sanitaria chiedendo che la stessa venisse acclusa alla domanda di aggravamento del 21/3/2020;
- a seguito di detta richiesta, il Ministero dell'Interno, con nota del 30.11.2022 trasmetteva la nota della Direzione Centrale Risorse Umane del 18/11/2022, con la quale si ribadiva il non accoglimento della istanza del 21/03/2020, confermando la precedente nota n. 33833 del 6/7/2020, continuando a qualificare la domanda del ricorrente come richiesta di revisione dell'equo indennizzo.

2. - Si costituisce il Ministero resistente mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, chiedendo di respingere il ricorso poiché

inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente, nonché, in ogni caso, perché manifestamente infondato.

Sotto il primo profilo rappresenta che la competenza esclusiva in materia di gestione dei trattamenti pensionistici spetta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che l'I.N.P.D.A.P. - confluito in I.N.P.S. a far data dal 1 gennaio 2012, in virtù dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 - ha assunto, la competenza alla determinazione e alla erogazione del trattamento pensionistico del personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (nel quale rientra anche il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco) a decorrere dal 1 ottobre 2005, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, mentre, solo per le cessazioni antecedenti all'indicata data dovrà farsi riferimento all'Amministrazione di appartenenza.

3. - Con note di udienza dell'11.04.2025, parte ricorrente nel contestare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, precisa che *"ha chiesto di ottenere l'accertamento dell'aggravamento ai sensi dell'ex art. 70 D.P.R. 1092/73"* (enfasi originaria), e che in tale prospettiva *"anche l'asserita trasmissione all'INPS, da parte dell'Amministrazione, del carteggio relativo alla istanza del ricorrente comprova che non vi è stata alcuna comprensione della richiesta del ricorrente, oggetto del presente giudizio. Il ricorrente - lo si ribadisce - non ha mai chiesto né il conferimento del trattamento di privilegio (già in godimento) né tantomeno il suo aggravamento, ma ha chiesto l'accertamento dell'aggravamento delle patologie già contratte e già dichiarate come causa di servizio"* (enfasi

originaria).

Richiama quindi l'art. 183 del D.P.R. 1092/73, a mente del quale *“nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70 la domanda di revisione è presentata all'Amministrazione Centrale”*, quindi conferma di aver chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale *“al solo fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento delle infermità già ascritte”*, e ciò *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 70”* del cit. D.P.R. 1092/73, allegando alla domanda la documentazione sanitaria, e che il Ministero ha frainteso tale domanda; mentre l'INPS *“interviene e solo eventualmente in un momento successivo ovvero solo a seguito dell'avvenuto riscontrato accertamento dell'aggravamento e sempre che il ricorrente voglia fare istanza di adeguamento a categoria privilegiata superiore a quella già in godimento”*. E ancora rappresenta che *“Non vi può infatti essere alcuna gestione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS se non vi è prima un accertamento dell'aggravamento della patologia da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro”* (enfasi originaria).

4. - Nell'odierna udienza, udite le parti presenti come da verbale in atti, la causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza unitamente alle succinte ragioni del decidere.

5. - Il ricorso è inammissibile in relazione alla domanda di accertamento dell'aggravamento delle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio e oggetto di pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta e attribuita a decorrere dal 20/6/2006 con determina INPDAP n. OMISSIS, in atti.

Tale richiesta, di mero accertamento, è da intendersi, come peraltro dalla

legale del ricorrente ribadito anche oralmente in occasione della odierna udienza, fine a se stessa in quanto il sig. Omissis chiede di essere sottoposto a visita medico collegiale *“al solo fine di ottenere il riconoscimento dell’aggravamento delle infermità già ascritte”*, e ciò *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 70”* del cit. D.P.R. 1092/73, a fronte peraltro di una richiesta, come chiarito nelle note da ultimo depositate, mai presentata all’INPS, di corresponsione della pensione privilegiata di categoria superiore a quella oggetto di riconoscimento (*Il ricorrente - lo si ribadisce - non ha mai chiesto né il conferimento del trattamento di privilegio (già in godimento) né tantomeno il suo aggravamento, ma ha chiesto l’accertamento dell’aggravamento delle patologie già contratte e già dichiarate come causa di servizio*)), erroneamente ritenendo che l’INPS possa intervenire *“solo eventualmente in un momento successivo ovvero solo a seguito dell’avvenuto riscontrato accertamento dell’aggravamento e sempre che il ricorrente voglia fare istanza di adeguamento a categoria privilegiata superiore a quella già in godimento”*.

Dunque, lo stesso ricorrente ammette di non avere mai presentato all’ente competente per legge ad erogare il trattamento pensionistico privilegiato la richiesta di revisione del trattamento di privilegio già concesso, per ritenuto aggravamento delle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Al riguardo, la mancanza di un formale provvedimento di diniego formatosi su una domanda amministrativa di riconoscimento all’ente competente ad esprimersi rende il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 153, co.1, lett. b), d.lgs. n.174 del 2016, secondo cui i ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili quando *“b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in*

sede amministrativa”.

Come correttamente dedotto dalla parte resistente, trattandosi di pensione privilegiata di ex dipendente civile del Corpo dei Vigili del Fuoco, è evidente che la stessa rientri nelle competenze trasferite all'I.N.P.D.A.P. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 D. Lgs. 479/1994 e 2 L. 335/1995, trattandosi di partita di pensione che, derivando da un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, è ora gestita dall'INPS (sul punto, vedi anche la nota operativa INPDAP n. 27 del 25 luglio 2007 afferente al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché le precedenti Circolare n. 37 del giorno 11 giugno 2004 e Informativa n. 19 del 2 aprile 2003).

Ne consegue che, non solo le domande di pensione privilegiata, ma anche quelle attinenti alla revisione del trattamento privilegiato già concesso, sulla base di un asserito aggravamento della patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio per la quale è stato concesso il ridetto trattamento, devono essere rivolte all'amministrazione previdenziale competente, a seguito del trasferimento di funzioni operato con le sopra riferite previsioni normative, nella cui prospettiva vanno lette le precedenti disposizioni quali quella citata dal ricorrente (segnatamente l'art. 183 del D.P.R. 1092/1973, o le norme di cui al DPR n. 461/2001).

Non è pertanto ammissibile che il pensionato possa richiedere l'accertamento mero dell'aggravamento, anche a prescindere da una previa domanda di revisione della pensione privilegiata, senza investire con la rituale procedura l'INPS per conseguire quel risultato. È poi l'istituto previdenziale che deve

avviare il procedimento previsto dal citato DPR n. 461/2001, anche in caso di aggravamento.

Merita di essere evidenziato anche il profilo dell'interesse ad agire del ricorrente (art. 100 c.p.c.).

Sul punto questo giudicante fa suo l'insegnamento delle S.U. della Cassazione che con la sentenza n. 27187 del 20/12/2006 hanno ritenuto *“Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza”*.

Ragion per cui ad avviso di questa Corte il ricorrente non può agire per il mero riconoscimento dell'asserito aggravamento, funzionale a sé stesso e del tutto scollegato, se non solo ipoteticamente ed eventualmente, ad una (futura) richiesta di revisione del trattamento di privilegio: *“... sempre che il ricorrente voglia fare istanza di adeguamento a categoria privilegiata superiore a quella già in godimento”*.

6. – In definitiva il ricorso è inammissibile.

I rimanenti motivi in rito e di merito restano, dunque, assorbiti.

7. – La definizione solo in rito della causa rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda,

DICHIARA

inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 17 aprile 2025.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Teresa Ciarallo

(firmato digitalmente)

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Teresa Ciarallo
(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Campobasso, 22 aprile 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Teresa Ciarallo
(firmato digitalmente)